



Comune di San Zenone al Lambro

Provincia di Milano
P.zza Aldo Moro, 2
Tel. 02-98870024 Fax 02-987736

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 57 del 03/07/2020

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLO STATO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI, DETERMINAZIONE DEI CRITERI RELATIVI ALLA DURATA DELLE CONCESSIONI E ADEGUAMENTO/INTRODUZIONE DELLE TARIFFE

L'anno **2020**, addì **tre**, del mese di **Luglio** alle ore **17:00**, nel Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita LA GIUNTA COMUNALE nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Pr.	As.
TRONCONI ARIANNA		X
MASSERONI VALTER	X	
ROTA MARIO	X	
ROZZONI PAOLA	X	
BIACCA CINZIA	X	

Presenti: 4 Assenti: 1

Partecipa **il Segretario Comunale** Dott.ssa Anna Russo, che provvede della redazione del presente verbale.

Il Sindaco Arianna Tronconi, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i sigg. Assessori alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 07/02/2006 con la quale venivano approvate le modifiche alle tariffe cimiteriali e stabiliti i criteri relativi alle concessioni cimiteriali per ciò che concerne il cimitero di più antica costruzione;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 29/11/2008 con la quale venivano approvate le modifiche alla sopra richiamata Delibera di Giunta e determinate le tariffe cimiteriali per i servizi speciali, sempre relativa al cimitero di più antica costruzione così come di seguito espresso:

Tipo Concessione	Tariffa ex D. di G. 10/2006	Tariffa ex D. di G. 94/2008
Cappelle	13.000,00 €	25.822,84 €
Celletta Ossario	500,00 €	500,00 €
Tomba Singola	1.000,00 €	1.000,00 €
Tomba Doppia	1.700,00 €	1.700,00 €
Tomba a quattro posti	2.300,00 €	2.300,00 €
Tomba a sei posti	3.350,00 €	3.350,00 €
Loculo 1° fila	1.300,00 €	1.300,00 €
Loculo 2° fila	1.800,00 €	1.800,00 €
Loculo 3° fila	1.800,00 €	1.800,00 €
Loculo 4° fila	1.180,00 €	1.180,00 €

- la Delibera di Giunta Comunale n. 106 del 20/11/2009 con la quale veniva approvato l'Adeguamento delle Tariffe delle concessioni cimiteriali e determinata la durata delle stesse per quanto attiene il cimitero di nuova costruzione;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 10/08/2010 con la quale venivano ulteriormente modificate le tariffe cimiteriali per quanto attiene il cimitero di recente costruzione come segue:

Tipo Concessione	Tariffa ex D. di G. 106/2009	Tariffa ex D. di G. 81/2010
Cappelle	25.822,84 €	29.000,00 €
Celletta Ossario	500,00 €	500,00 €
Tomba Singola	1.000,00 €	1.000,00 €
Tomba Doppia	1.700,00 €	2.500,00 €
Tomba a quattro posti	2.300,00 €	2.300,00 €
Tomba a sei posti	3.350,00 €	3.350,00 €
Loculo 1° fila	2.600,00 €	2.800,00 €
Loculo 2° fila	2.800,00 €	3.200,00 €
Loculo 3° fila	3.200,00 €	2.800,00 €
Loculo 4° fila	2.800,00 €	2.600,00 €
Loculo 5° fila	2.600,00 €	2.600,00 €

e regolamentate le concessioni cimiteriali con i seguenti criteri:

- libera prenotazione dei loculi;
- maggiorazione delle tariffe per i non residenti del 50%;
- completamento delle concessioni della parte nord, prima di attivare la parte est;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 27/05/2011 con la quale veniva approvato l'adeguamento ISTAT delle tariffe cimiteriali come approvate con Delibera di Giunta n. 81/2010 e pertanto relativamente al solo cimitero di recente costruzione;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30/05/2017 con la quale veniva approvato il *“Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria”*.

Dato atto che:

- l'art. 3 comma 1 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria prevedeva che *“La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 267/2000, determina le tariffe, la durata e le modalità per le concessioni di sepoltura, specificando i costi e i vincoli per le prenotazioni e le ricongiunzioni dei feretri all'interno dello stesso tumulo; nello stesso atto stabilisce inoltre le tariffe e i diritti cimiteriali per i servizi e le prestazioni di cui al presente Regolamento e connessi all'attività di Polizia Mortuaria”*;
- ad oggi, la Giunta Comunale, a seguito dell'approvazione del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria non ha determinato le tariffe, la durata e le modalità per le concessioni di sepoltura, così come previsto dall'art. 3 comma 1 del sopra richiamato Regolamento.

Richiamati:

- il D.P.R. n. 285 del 10/08/1990 *“(Approvazione) Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria”*;
- la Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 *“Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10/09/1990: circolare esplicativa”*;
- la Circolare Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998 *“Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”* ([pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.192 del 19/08/1998](#));
- la Legge n. 130 del 30/03/2001 e s.m.i. *“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”* (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19/04/2001);
- il Regolamento della Regione Lombardia n. 6 del 09/11/2004, e s.m.i. *“Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”* (pubblicato sul BURL n. 46 1° supplemento ordinario del 12/11/2004);
- la Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 *“Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità”* (pubblicato sul BURL n. 52 3° supplemento ordinario del 31/12/2009).

Rilevato che l'Ufficio Gestione e Pianificazione del Territorio ha provveduto ad effettuare, nell'anno 2020, una ricognizione dei contratti cimiteriali sottoscritti negli anni, creando contestualmente un database informatico (che viene aggiornato in occasione della sottoscrizione di ogni concessione) contenente tutte le informazioni relative alla singola concessione (titolare del contratto, decorrenza concessione, contatti, ecc.).

Dato atto che:

- per quanto attiene i loculi e le tombe del cimitero di più antica costruzione e dall'analisi delle concessioni cimiteriali reperite, si è constatato che la durata delle stesse è variata nel corso degli anni, così come di seguito esplicitato:
 - sino al 1980, la concessione aveva durata perpetua o cinquantennale;
 - dal 1980 al 1990, la concessione aveva durata quarantennale;
 - dal 1990 ad oggi, la concessione ha durata trentennale;
- per quanto attiene il cimitero di più recente costruzione, la durata delle concessioni cimiteriali è pari ad anni 40 fatto salvo per le cappelle di famiglia la cui durata è stabilita in anni 60.

Rilevato altresì che sino all'anno 2002 era prassi consolidata consentire ai cittadini del Comune, di prenotare un loculo prima dell'avvenuto decesso e che sui contratti stipulati sino a tale data veniva riportato che la concessione aveva decorrenza, non dal momento della prenotazione, quanto dalla data di tumulazione del defunto.

Rilevato che:

- il reperimento delle copie cartacee dei contratti, è stato in taluni casi estremamente difficoltoso, se non impossibile, a causa di problematiche di archiviazione ed ai diversi allagamenti dell'archivio comunale avvenuti negli anni passati e che a causa di ciò, molti contratti sono andati persi;
- al fine di determinare la data di decorrenza e la durata delle concessioni, per le quali non sia stato possibile reperire il contratto negli archivi comunali e per le quali il concessionario (opportunamente contattato dall'Ufficio Tecnico) non riesca a produrne copia, si stabilisce, quale criterio oggettivo per la determinazione della decorrenza delle stesse, la data di decesso del defunto riportata sulla lapide, ed in base a tale data si contestualizza la durata secondo quanto stabilito negli anni di riferimento così come sopra espressi, e più precisamente:
 - se la data di decesso del defunto è avvenuta anteriormente l'anno 1980: si stabilisce che la durata della concessione è pari ad anni 50;
 - se la data di decesso del defunto è compresa tra il 1980 ed il 1990: si stabilisce che la durata della concessione è pari ad anni 40;
 - se la data di decesso del defunto è avvenuta posteriormente al 1990: si stabilisce che la durata della concessione è pari ad anni 30.

Dato atto che:

- come sopra già espresso, in taluni casi sino al 1980, la concessione aveva durata perpetua;
- la natura giuridica del contratto cimiteriale è quella della "*concessione da parte dell'autorità amministrativa di un'area di terreno o di una porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale*" (Corte di Cassazione civile, Sez. unite, 27/07/1988 n. 4760). Si tratta pertanto di un atto unilaterale con il quale il Comune attribuisce ad un terzo il diritto d'uso di un bene demaniale per una determinata durata, sul quale si innescano condizioni di tipo contrattualistico, di natura quindi bilaterale e pattizia (ad esempio relativamente alle condizioni d'uso). La decorrenza e la durata costituiscono elementi essenziali dell'atto concessorio e sono ad esso connaturati. Il diritto d'uso non può che essere costituito, pertanto, a decorrere dalla data della stipula dell'atto;
- l'art. 92 del D.P.R. 285/1990 prevede che le concessioni di sepolcri privati nei cimiteri (quale è anche quella concernente la tumulazione individuale) devono essere formalizzate mediante specifico atto di concessione che costituisce la condizione essenziale per la sussistenza di una concessione d'uso di sepolcri privati. Ne deriva che la mancanza dell'atto scritto di concessione comporta l'inesistenza della concessione e quindi di ogni diritto da essa derivante e le relative tumulazioni delle salme dovrebbero considerarsi occupazioni di beni demaniali *sine titulo*, non essendo infatti il pagamento del canone a costituire "*titolo*" bensì stipula dell'atto;
- la normativa nazionale ha implicitamente, ma chiaramente abolito il concetto di perpetuità fin dall'art. 93 del D.P.R. 803/75, il cui contenuto è riprodotto nel vigente art. 92 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 – il quale stabilisce che le concessioni cimiteriali devono essere a tempo determinato e non possono avere durata superiore a 99 anni;
- tali concessioni, essendo in tutto assoggettate al regime delle concessioni demaniali, se perpetue palesano un'evidente contraddizione in termini, contrastante con la cura e la responsabilità del Cimitero che resta in carico alla parte Pubblica.

Ritenuto pertanto di trasformare le concessioni stipulate con durata perpetua in concessioni aventi durata pari a 99 anni ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 decorrenti dalla data di

sottoscrizione della prenotazione qualora presente o diversamente decorrenti dalla data di decesso del defunto così come riportato sulla lapide stessa.

Rilevato che con Delibera di Giunta Comunale n. 106 del 20/11/2009 veniva determinata la durata delle concessioni cimiteriali per quanto attiene il cimitero di nuova costruzione come di seguito espresso:

- cappelle di famiglia: 60 anni dalla data di sottoscrizione della prenotazione;
- ossari: 30 anni dalla data di sottoscrizione della prenotazione (peraltro ad oggi non presenti in quanto oggetto di nuova costruzione con l'eventuale 2° Lotto);
- loculi: 40 anni dalla data di sottoscrizione della prenotazione;
- tombe: 40 anni dalla data di sottoscrizione della prenotazione (peraltro ad oggi non presenti in quanto oggetto di nuova costruzione con l'eventuale 2° Lotto).

Visto che si rende necessario definire in modo univoco la durata delle concessioni cimiteriali, senza distinzioni tra la parte di più antica costruzione e la parte di nuova costruzione si stabilisce quanto di seguito espresso:

- cappelle di famiglia: 60 anni dalla data di sottoscrizione della prenotazione;
- ossari: 40 anni dalla data di sottoscrizione della prenotazione;
- loculi/tombe: 40 anni dalla data di sottoscrizione della prenotazione;

Visto inoltre che l'adeguamento ISTAT delle tariffe cimiteriali così come espresso nella Delibera di Giunta Comunale n. 65/2011 ha riguardato le sole tariffe relative al cimitero di nuova costruzione mentre per quanto attiene il cimitero di più antica costruzione le tariffe non sono più state adeguate dal 2006 fatto salvo per le cappelle di famiglia nel 2008.

Valutata anche l'opportunità di procedere ad una riformulazione delle tariffe modulandole in base sia alla dislocazione dei manufatti sia alla durata della concessione stessa, ridefinendo le nuove tariffe cimiteriali, distinte tra tariffe del cimitero di più antica costruzione e tariffe del cimitero di nuova realizzazione, tenendo conto:

- della rivalutazione ISTAT avvenuta nel periodo tra l'approvazione delle tariffe e la data odierna;
- della dislocazione dei manufatti all'interno del cimitero;
- della durata della concessione stessa.

Ritenuto altresì di uniformare al contempo la durata delle concessioni nelle due sezioni cimiteriali (quello di più antica costruzione e quello di recente costruzione), così come di seguito espresso:

CIMITERO DI RECENTE COSTRUZIONE

Tipo Concessione	D.G. n. 65/2011		Nuove tariffe	
	Tariffa	Durata	Tariffa	Durata
Cappelle	31.378,00 €	60 anni	31.639,00 €	60 anni
Celletta Ossario	500,00 €	Da definire all'atto della costruzione del II° lotto	Da definire all'atto della costruzione del II° lotto	
Tomba Singola	1.000,00 €	Da definire all'atto della costruzione del II° lotto	Da definire all'atto della costruzione del II° lotto	
Tomba Doppia	2.500,00 €	Da definire all'atto della costruzione del II° lotto	Da definire all'atto della costruzione del II° lotto	
Tomba a quattro posti	2.300,00 €	Da definire all'atto della costruzione del II° lotto	Da definire all'atto della costruzione del II° lotto	
Tomba a sei posti	3.350,00 €	Da definire all'atto della costruzione del II° lotto	Da definire all'atto della costruzione del II° lotto	
Loculo 1° fila	3.063,79 €	40 anni	3.055,00 €	40 anni
Loculo 2° fila	3.476,96 €	40 anni	3.491,00 €	40 anni

Loculo 3° fila	3.063,79 €	40 anni	3.491,00 €	40 anni
Loculo 4° fila	2.844,81 €	40 anni	2.837,00 €	40 anni
Loculo 5° fila	2.844,81 €	40 anni	2.837,00 €	40 anni

CIMITERO DI PIU' ANTICA COSTRUZIONE

Tipo Concessione	D.G. n. 94/2008		Nuove tariffe	
	Tariffa	Durata	Tariffa	Durata
Cappelle	25.822,84 €	60 anni	28.844,11 €	60 anni
Celletta Ossario	500,00 €	30 anni	790,00 €	40 anni
Tomba Singola	1.000,00 €	30 anni	1.580,00 €	40 anni
Tomba Doppia	1.700,00 €	30 anni	2.686,00 €	40 anni
Tomba a quattro posti	2.300,00 €	30 anni	3.634,00 €	40 anni
Tomba a sei posti	3.350,00 €	30 anni	5.293,00 €	40 anni
Loculo 1° fila	1.300,00 €	30 anni	2.054,00 €	40 anni
Loculo 2° fila	1.800,00 €	30 anni	2.844,00 €	40 anni
Loculo 3° fila	1.800,00 €	30 anni	2.844,00 €	40 anni
Loculo 4° fila	1.180,00 €	30 anni	1.864,00 €	40 anni

Ritenuto inoltre opportuno introdurre le seguenti tariffe:

- contributo una tantum di € 500,00 in caso di ricongiunzione di ceneri nel medesimo loculo/ossario/tomba già contrattualizzato al quale ci si riferisce in termine di scadenza del contratto medesimo anche per le ceneri poste in un secondo momento; il contributo una tantum verrà ridotto del 50% qualora la ricongiunzione avvenga a seguito di estumulazione di salma all'interno del cimitero medesimo;
- contributo pari a € 50,00 per l'espletamento dell'istruttoria amministrativa relativa alle concessioni cimiteriali;
- contributo pari a € 50,00 per il deposito di salma in camera mortuaria fino ai primi 5 (CINQUE) giorni (escluso il primo); per ogni giorno eccedente il quinto € 5,00;
- contributo pari a € 100,00 per la dispersione delle ceneri in ossario comune.

Ritenuto di demandare al Responsabile dell'Ufficio Gestione e Pianificazione del Territorio l'adeguamento ISTAT delle tariffe cimiteriali come sopra determinate, con cadenza biennale.

Ritenuto inoltre di regolamentare quanto di seguito espresso:

- qualora il defunto non sia residente nel Comune di San Zenone al Lambro: aumento del 50% della tariffa di concessione cimiteriale;
- qualora si intenda prenotare un loculo/tomba/ossario in entrambe le sezioni del cimitero: la data di decorrenza della concessione stessa è determinata dalla data di prenotazione dello stesso;
- in caso di nuova concessione di tomba a terra, sarà a cura del concessionario l'apposizione di targhetta in ottone (come quelle già presenti all'interno del cimitero) indicante il numero della tomba stessa previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Precisato che i servizi oggetto delle suddette tariffe sono da considerarsi servizi a domanda individuale.

Accertata la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto espresso nella parte narrativa che qui si intende integralmente richiamato:

1. di determinare, quale data di decorrenza e durata delle concessioni (per le quali non sia stato possibile reperire il contratto negli archivi comunali e per le quali il concessionario non riesca a produrne copia), la data di decesso del defunto riportata sulla lapide, ed in base a tale data di contestualizzarne la durata secondo quanto stabilito negli anni di riferimento e più precisamente:
 - se la data di decesso del defunto è avvenuta anteriormente l'anno 1980: si stabilisce che la durata della concessione è pari ad anni 50;
 - se la data di decesso del defunto è compresa tra il 1980 ed il 1990: si stabilisce che la durata della concessione è pari ad anni 40;
 - se la data di decesso del defunto è avvenuta posteriormente al 1990: si stabilisce che la durata della concessione è pari ad anni 30;
2. di trasformare le concessioni stipulate con durata perpetua in concessioni aventi durata pari a 99 anni ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 decorrenti dalla data di sottoscrizione della prenotazione qualora presente o diversamente decorrenti dalla data di decesso del defunto così come riportato sulla lapide stessa;
3. di definire in modo univoco la durata delle concessioni cimiteriali, senza distinzioni tra la parte di più antica costruzione e la parte di nuova costruzione come di seguito espresso:
 - cappelle di famiglia: 60 anni dalla data di sottoscrizione della prenotazione;
 - ossari: 40 anni dalla data di sottoscrizione della prenotazione;
 - loculi/tombe: 40 anni dalla data di sottoscrizione della prenotazione;
4. di procedere ad uniformare al contempo la durata delle concessioni nelle due sezioni cimiteriali (quello di più antica costruzione e quello di recente costruzione) e di ridefinire le nuove tariffe cimiteriali, distinte tra tariffe del cimitero di più antica costruzione e tariffe del cimitero di nuova realizzazione, tenendo conto:
 - della rivalutazione ISTAT avvenuta nel periodo tra l'approvazione delle tariffe e la data odierna;
 - della dislocazione dei manufatti all'interno del cimitero;
 - della durata della concessione stessa;

CIMITERO DI RECENTE COSTRUZIONE

Tipo Concessione	D.G. n. 65/2011		Nuove tariffe	
	Tariffa	Durata	Tariffa	Durata
Cappelle	31.378,00 €	60 anni	31.639,00 €	60 anni
Celletta Ossario	500,00 €	Da definire all'atto della costruzione del II° lotto	Da definire all'atto della costruzione del II° lotto	
Tomba Singola	1.000,00 €	Da definire all'atto della costruzione del II° lotto	Da definire all'atto della costruzione del II° lotto	
Tomba Doppia	2.500,00 €	Da definire all'atto della costruzione del II° lotto	Da definire all'atto della costruzione del II° lotto	
Tomba a quattro posti	2.300,00 €	Da definire all'atto della costruzione del II° lotto	Da definire all'atto della costruzione del II° lotto	
Tomba a sei posti	3.350,00 €	Da definire all'atto della costruzione del II° lotto	Da definire all'atto della costruzione del II° lotto	
Loculo 1° fila	3.063,79 €	40 anni	3.055,00 €	40 anni
Loculo 2° fila	3.476,96 €	40 anni	3.491,00 €	40 anni
Loculo 3° fila	3.063,79 €	40 anni	3.491,00 €	40 anni
Loculo 4° fila	2.844,81 €	40 anni	2.837,00 €	40 anni
Loculo 5° fila	2.844,81 €	40 anni	2.837,00 €	40 anni

CIMITERO DI PIU' ANTICA COSTRUZIONE

Tipo Concessione	D.G. n. 94/2008	Nuove tariffe
------------------	-----------------	---------------

	Tariffa	Durata	Tariffa	Durata
Cappelle	25.822,84 €	60 anni	28.844,11 €	60 anni
Celletta Ossario	500,00 €	30 anni	790,00 €	40 anni
Tomba Singola	1.000,00 €	30 anni	1.580,00 €	40 anni
Tomba Doppia	1.700,00 €	30 anni	2.686,00 €	40 anni
Tomba a quattro posti	2.300,00 €	30 anni	3.634,00 €	40 anni
Tomba a sei posti	3.350,00 €	30 anni	5.293,00 €	40 anni
Loculo 1° fila	1.300,00 €	30 anni	2.054,00 €	40 anni
Loculo 2° fila	1.800,00 €	30 anni	2.844,00 €	40 anni
Loculo 3° fila	1.800,00 €	30 anni	2.844,00 €	40 anni
Loculo 4° fila	1.180,00 €	30 anni	1.864,00 €	40 anni

5. di introdurre ed approvare le seguenti tariffe:

- contributo una tantum di € 500,00 in caso di ricongiunzione di ceneri nel medesimo loculo/ossario/tomba già contrattualizzato al quale ci si riferisce in termine di scadenza del contratto medesimo anche per le ceneri poste in un secondo momento; il contributo una tantum verrà ridotto del 50% qualora la ricongiunzione avvenga a seguito di estumulazione di salma all'interno del cimitero medesimo;
- contributo pari a € 50,00 per l'espletamento dell'istruttoria amministrativa relativa alle concessioni cimiteriali;
- contributo pari a € 50,00 per il deposito di salma in camera mortuaria fino ai primi 5 (CINQUE) giorni (escluso il primo); per ogni giorno eccedente il quinto € 5,00;
- contributo pari a € 100,00 per la dispersione delle ceneri in ossario comune,

6. di demandare al Responsabile dell'Ufficio Gestione e Pianificazione del Territorio l'adeguamento ISTAT delle tariffe cimiteriali come sopra determinate, con cadenza biennale;

7. di regolamentare quanto di seguito espresso:

- qualora il defunto non sia residente nel Comune di San Zenone al Lambro: aumento del 50% della tariffa di concessione cimiteriale;
- qualora si intenda prenotare un loculo/tomba/ossario in entrambe le sezioni del cimitero: la data di decorrenza della concessione stessa è determinata dalla data di prenotazione dello stesso;
- in caso di nuova concessione di tomba a terra, sarà a cura del concessionario l'apposizione di targhetta in ottone (come quelle già presenti all'interno del cimitero) indicante il numero della tomba stessa previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale.

8. di dare atto che le nuove tariffe saranno applicate a partire dalla data di esecutività della presente delibera, fatte salve le concessioni già rilasciate alle quali saranno applicate le tariffe in vigore precedentemente alla presente deliberazione;

9. di dare mandato al Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio per la redazione tutti gli atti conseguenti;

10. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente delibera, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del decreto legislativo 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Arianna Tronconi
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Russo
sottoscritto digitalmente